

REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI

Art. 1

Il Comitato dei Garanti si riunisce obbligatoriamente due volte l'anno: con il Direttivo in carica dopo le elezioni annuali e nella sua veste di revisore dei conti per l'esame e la firma del bilancio a fine esercizio. Si riunisce inoltre su richiesta del Direttivo per deliberare in merito a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto e dall'integrazione deliberata dalla CN 2014 (**premessa allo Statuto punto 18, direttive PN 2014**). Può comunque riunirsi ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno per trattare questioni interne di funzionamento.

Art. 2

Il Comitato dei Garanti non ha Presidente e non esiste al suo interno alcun tipo di gerarchia.

Art. 3

Ad inizio di ogni riunione viene scelto un segretario per la compilazione di un verbale. I verbali e tutti i documenti riguardanti sanzioni a Socie saranno custoditi nella cassaforte della Segreteria in busta chiusa e firmata lungo la linea di chiusura da tutti i componenti del Comitato. La busta non sarà aperta né dai Direttivi né dai Comitati dei Garanti successivi a quelli che hanno chiesto e preso il provvedimento e dopo dieci anni potrà essere distrutta. Se un altro Comitato dei Garanti dovesse arrivare ad analoghi provvedimenti, seguirà la stessa procedura a garanzia di riservatezza.

Art.4

Nel caso si debbano discutere sanzioni a una Socia, la Socia in questione verrà informata che esiste un procedimento a suo carico; la Socia in questione verrà ascoltata perché possa esporre le sue ragioni.

Art. 5

Alla Socia verrà comunicata la delibera dei Garanti con lettera in busta chiusa firmata da tutti i componenti. Copia della lettera verrà allegata al verbale, Alla Presidente nazionale ne verrà consegnata una copia per conoscenza. Preso atto del provvedimento la Presidente distruggerà la lettera mentre l'originale resterà nella busta chiusa con la firma delle Garanti. Nel caso di Socia di sede periferica la Presidente Nazionale informerà verbalmente la Presidente della sede che ha richiesto l'intervento dei Garanti. La notifica della sanzione arriverà direttamente alla Socia di sede periferica tramite lettera.

Art. 6

La **Presidente Onoraria** sarà informata e invitata a partecipare senza diritto di voto alla riunione deliberante solo nel caso, come da Statuto, della sanzione estrema (esclusione con perdita della qualità di Socia). Il suo parere non sarà vincolante ma il Comitato dei Garanti dovrà tenerne debito conto per evitare problemi con l'amministrazione MM, poiché dietro ogni Socia esiste un Ufficiale.

Art. 7

La **verifica dei conti** non è obbligatoria salvo in casi di evidente scorrettezza. Qualora si ritenesse opportuno un controllo la Presidente del Direttivo ne sarà informata con cortese anticipo. Sono escluse verifiche a sorpresa.

Art. 8

In ottemperanza alla delibera **1 della CN 2014 (premessa allo Statuto punto 15 direttive PN 2014)** qualora un Direttivo richieda sanzioni per una Socia, verificata la solidità della richiesta e sentita la Socia in questione, le eventuali **sanzioni** saranno **graduali**, dalla più lieve alla più grave come qui di seguito: richiamo informale, richiamo ufficiale con lettera, esclusione temporanea dall' elettorato passivo alle cariche sociali, esclusione sine die dall' elettorato passivo alle cariche sociali, esclusione totale con la perdita della qualità di Socia. **I danni che si configurano come reato previsto dalla legge comportano l'espulsione immediata con la perdita in perpetuo della qualità di Socia.**